

INFORMATIVA AL LAVORATORE
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014, COME
MODIFICATO DALLA L. 190/2014 (“BONUS RENZI”)

Ai lavoratori che, con riferimento ad ogni periodo d'imposta:

- 1) **producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;**
- 2) **possiedono un reddito complessivo non superiore a 26.600 euro;**
- 3) **producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente),**

spetta un **bonus mensile** il cui **valore massimo su base annua** è pari a **euro 960** (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno).

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus **in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.**

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto al bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di **eventuali situazioni personali** che esulano dal rapporto in essere con l'azienda.

Si tratta nello specifico di:

- 1) **presunzione di produrre, nel periodo d'imposta, un reddito complessivo superiore a 26.600** per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi);
Attenzione: La presenza di un reddito complessivo superiore a 26.600 euro fa venir meno il diritto al bonus e implica l'obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.
- 2) **percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l'azienda;**
Attenzione: In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.
- 3) **aver già beneficiato del bonus nel corso dello stesso periodo d'imposta, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.**
Attenzione: In questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall'azienda.

La **comunicazione tempestiva (e comunque in tempo utile per il conguaglio)** delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente essere restituito in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). **Invitiamo, pertanto, i lavoratori qualora ritengano necessario comunicare, ai fini in oggetto, le informazioni di cui sopra, a provvedere entro la data del 15/12.**

Il modulo è reperibile presso l'ufficio del personale.

Attenzione: Ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza l'azienda provvederà a riconoscere il bonus laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso.
--